

MODIFICHE AL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 17 ottobre 2007.

Ancora non è iniziato l'esame.

Introduzione dell'articolo 166-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di diritto di rivalsa

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 166-bis al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 «Codice delle assicurazioni private» in materia di diritto di rivalsa)

1. Dopo l'articolo 166 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente:
«166-bis. - (Diritto di rivalsa). – 1. I contratti stipulati dalle imprese di assicurazione per i rischi di cui all'articolo 2 comma 3, numeri 10, 11, e 12 devono espressamente prevedere che l'impresa ha diritto di rivalersi per i danni liquidati a terzi a seguito di sinistro la cui responsabilità sia da ascrivere, in tutto o in misura concorrente superiore al venticinque per cento, al conducente del veicolo terrestre, fluviale o marittimo, o dell'aeromobile, di cui sia stata accertata al momento dello stesso l'avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero lo stato di ebbrezza nella misura pari o superiore a quella minima prevista dall'articolo 186, comma 2 lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. **È nullo qualsiasi diverso patto e sono nulle, ai sensi dell'articolo 1418, comma 1 del codice civile, le clausole dei contratti, comprese quelle aggiuntive o derogative, che prevedono la rinuncia preventiva da parte dell'impresa di assicurazione ad avvalersi del diritto di rivalsa di cui al comma 1 o che stabiliscono una limitazione dell'ammontare del relativo rimborso.**
3. **Il diritto di rivalsa di cui al comma 1 è esercitato nei confronti dell'assicurato e, se si tratta di persone diverse da questi, nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo terrestre, fluviale o marittimo, o dell'aeromobile. Gli stessi sono tenuti in via solidale fra loro.**
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contratti stipulati per i rischi di cui all'articolo 2 comma 3, numero 13, in quanto possibile.
5. L'onere di dimostrare, agli effetti di quanto previsto dal comma 1, il nesso di causalità esclusivo, o quanto meno determinante, tra il sinistro e lo stato di ebbrezza o l'avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, spetta alla parte che ha interesse ad escluderlo».

Art. 2.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 **si applicano anche ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge**, limitatamente ai sinistri occorsi successivamente alla stessa data.
2. Ai procedimenti in corso continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.